

STATUTO

P.C. "Gaetano Gallo" Corigliano Rossano

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'organizzazione di volontariato denominata "P.C. Gaetano Gallo Corigliano Rossano – ODV" con sede legale nel Comune di Corigliano Rossano Area Urbano Rossano (CAP 87064) in C.da Amica snc, operante senza fine di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **P.C. Gaetano Gallo Corigliano Rossano ODV - ETS.**

Art.2

Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali.

in particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con le strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di protezione civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;

- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente Statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguire il raggiungimento.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal il Comitato Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 **Risorse economiche**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 **Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettare lo statuto.
Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 **Procedura di ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il il Comitato Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno di osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Art. 6 **Perdita della qualità dei soci**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il il Comitato Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Comitato Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa, la cui quota viene fissata annualmente dall'assemblea dei soci. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie responsabilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro eletto dai presenti.

Art. 10

Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.

Art. 11

Quorum deliberativi

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci;

in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta il 50% dei presenti. Tutti i soci hanno diritto al voto.

E' ammesso il voto per delega. Nessun socio può esercitare il diritto di voto per più di una delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca il Presidente;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- delibera sugli eventuali ricorsi presenti dai soci;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 **il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 eletti dall'assemblea dei soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione, che verrà comunicata alla prima Assemblea convocata.

Nel caso in cui la metà dei membri del Comitato Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo del consiglio.

Art. 14 **Competenze del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- nomina al suo interno un Vicepresidente;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente o quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Art. 15 **Il Presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni saranno delegate al Vicepresidente o, in assenza, ad un componente del Comitato Direttivo.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle assemblee, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per le elezioni del nuovo Presidente.

Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo istituito per libera decisione dall'Assemblea o ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha forma collegiale.

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, ed elegge nel suo interno un Presidente. Restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere eletti tra i soci o come previsto dall'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigile sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di interesse generale, raccolta fondi, destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro e del codice del terzo settore.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Dalle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 17 **Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali dell'Assemblea;
- il libro dei verbali del Comitato Direttivo;
- il libro dei volontari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa istanza da presentare come previsto da apposito regolamento.

ART. 18 **(Bilancio preventivo)**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Comitato Direttivo predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 19

(Bilancio consuntivo)

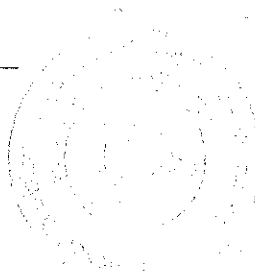
Per ciascun anno solare, il Comitato Direttivo predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di Controllo devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Corigliano - Rossano, 11/01/2014



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERMINALE DI ROSSANO



Reg. to a Rossano II
al n. 940
da art. 6.
di cui 6.
per lo scorporo

18 AGO, 2021